



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

I Reparto- 1[^] Divisione


Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma

Prot. n. M_D/GPREV/I/1[^]/1178/2010/0009100 Roma, 22 GEN. 2013

P.d.c. dott.ssa Patrizia D'ANGELO

tel. 06.517052218

OGGETTO: disposizioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 in data 8/10/2012 inerenti alla misura e all'applicazione del contributo di solidarietà.

- 
- Al CENTRO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCITO ITALIANO
Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza
Sezione Decreti e Contenzioso Personale militare
Via Sforza, n. 17
00184 - ROMA
- e.p.c., Al MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro
Via XX Settembre, 8
00187 - ROMA
- A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto Personale
Via XX Settembre, 8
00187 - ROMA
- A STATO MAGGIORE ESERCITO
I Ragep - Ufficio Tec-
Via XX Settembre, n. 123/A
00187 - ROMA
- Al COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Dipartimento di Commissariato
Via Nomentana, n. 64
00162 - ROMA
- A PERSOMIL
IV Reparto-
SEDE
- All' INPS (gestione ex I.N.P.D.A.P.)
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Pensioni
Via Ballarin, 42
00142 - Roma

Si fa riferimento alla nota n. MD_E23770/31310 del 4/12/2012 con la quale codesto Centro Amministrativo ha chiesto di conoscere l'avviso della Scrivente in merito alla possibilità di estendere al personale in quiescenza, già dipendente delle pubbliche amministrazioni, la sospensione del contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22 bis, del D.L. 6/7/2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15/7/2011 n. 111, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 dell' 8/10/2012 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010 nella parte in cui dispone che *"a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche...., superiori a 90.000 euro annui lordi siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro"*.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni:

a giudizio della Consulta la citata disposizione governativa si pone "in evidente contrasto" con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.

L'introduzione di un'imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante.

Nel caso in esame, continua la Consulta, l'irragionevolezza non risiede nell'entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi.

Ciò premesso, si osserva che d'altro canto l'art. 18 comma, 22-bis, del D.L. n. 98/2011 stabilisce che *"in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui....."*.

La sopraindicata disposizione normativa, pertanto, prescrive che la trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata a tutti gli iscritti alle gestioni di forme di previdenza obbligatoria, non soltanto ai dipendenti pubblici e pertanto, in assenza di specifica censura della Corte Costituzionale che stabilisca eventuali profili di incostituzionalità anche della norma in questione, non è possibile estendere per analogia la sospensione delle ritenute al personale in quiescenza operata a seguito della pronuncia della Consulta stessa su diversa norma di legge.

IL CAPO DEL I REPARTO

(Dirigente)

(Dott. Alfredo VENDITTI)

